

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 9 LUGLIO 2020

n. 99 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 14

“Misure regionali in favore degli adolescenti” 5

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 15

“Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia” 13

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche” 20

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 17

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 23

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 18

“Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria” 33

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 19

“Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi” 39

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 20

“Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)” 41

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 21

“Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie” 42

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 22

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture

ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) 46

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 23

“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art” 48

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGI REGIONALE 7 luglio 2020, n. 14

“Misure regionali in favore degli adolescenti”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Art. 1****Oggetto**

1. La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze, in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali, in particolare la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), riconosce gli adolescenti come ricchezza e grande risorsa della comunità e favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano sociale e culturale.
2. I destinatari degli interventi previsti in questa legge sono tutti i giovani compresi tra i 14 e i 19 anni, in forma singola o associata anche in gruppi informali, residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
3. La Regione assume un ruolo di interlocutore attivo in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le organizzazioni religiose, gli enti del terzo settore, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali e tutti gli enti e i soggetti, pubblici o privati, la cui attività è destinata a promuovere la crescita delle nuove generazioni. La Regione promuove, coordina e sostiene, in un percorso sistemico, gli interventi e le iniziative destinate a questa fascia d’età.

Art. 2**Finalità**

1. La Regione riconosce l’autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) favorendo la partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunitaria e promuovendone la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualsiasi forma di frammentazione sociale anche al fine di affrontare i problemi e i cambiamenti in un’ottica comunitaria;
 - b) contrastando l’individualismo attraverso la promozione di reti umane e professionali;
 - c) favorendo l’ascolto e il dialogo tra i ragazzi e con i ragazzi anche attraverso costruzione di relazioni di prossimità;
 - d) favorendo, unitamente ai percorsi formativi cognitivi, anche l’educazione all’affettività e alle emozioni;
 - e) promuovendo la salute e la qualità della vita degli adolescenti attraverso interventi mirati sia sulle condizioni ambientali che su quelle soggettive che alimentano le situazioni problematiche, la marginalizzazione e l’isolamento al fine di sostenere stili di vita corretti, sani ed equilibrati;
 - f) sviluppando il protagonismo attivo della partecipazione adolescenziale attraverso politiche giovanili dirette ad orientare il narcisismo adolescenziale in direzione di un progetto culturale e di una crescita personale e collettiva.

Art. 3

Azioni

1. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all'articolo 2, la Regione, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove le seguenti azioni:
 - a) costruisce e alimenta la rete tra l'intera comunità educante, favorendo le relazioni tra famiglie, scuole, organizzazioni religiose, associazioni sportive, il terzo settore e promuove all'interno della rete una vera e propria alleanza educativa;
 - b) supporta la scuola nella promozione del benessere del contesto scolastico, nella prevenzione e nel confronto sulle problematiche adolescenziali e sulle dinamiche educative, stimolando il rafforzamento delle competenze personali e delle relazioni con il territorio;
 - c) facilita la creazione di relazione di prossimità con i ragazzi anche realizzando, nei luoghi frequentati dagli stessi e in particolare nelle scuole, spazi di ascolto;
 - d) contrasta le nuove povertà educative, la dispersione scolastica e il fenomeno dei giovani inattivi fuoriusciti da qualsiasi iniziativa formativa, tramite l'offerta di attività di promozione del benessere, ascolto del disagio e sostegno alla realizzazione dei compiti evolutivi degli studenti ed il sostegno e supporto alle capacità e competenze educative dei docenti e dei genitori, al fine di garantire capacità di percezione dei disagi e possibilità di interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio;
 - e) favorisce il coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle scelte che li riguardano e promuove forme di cittadinanza attiva nei diversi livelli e ambiti di programmazione, quali scuola, sport, tempo libero, servizi culturali e mezzi di trasporto, valorizzando l'appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea e l'associazionismo giovanile e promuovendo l'aggregazione tra gli adolescenti anche non formalmente costituita;
 - f) promuove la conoscenza consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i ragazzi ad una responsabile cittadinanza digitale realizzando il passaggio da utilizzatori passivi a consumatori critici e responsabili;
 - g) assicura il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza attraverso l'agevolazione della messa in rete dei saperi giovanili e nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;
 - h) valorizza le competenze, le capacità e le conoscenze dei ragazzi incoraggiando la realizzazione di progetti da loro realizzati;
 - i) promuove e garantisce pari opportunità con particolare attenzione verso i ragazzi più deboli, sostenendo, inoltre, la cultura dell'accoglienza in concorso con gli enti locali attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione di giovani immigrati;
 - j) valorizza la presenza di una rete territoriale multiprofessionale con competenze specifiche sull'adolescenza favorendo la collaborazione tra gli ambiti sanitario, sociale, ed educativo al fine di garantire continuità tra la promozione del benessere la prevenzione e cura, facilità di accesso e di accoglienza nei servizi socio sanitari ed educativi destinati agli adolescenti, attivazione delle risorse presenti nel territorio e sostegno alle esperienze di auto aiuto;
 - k) concerta le politiche adolescenziali in maniera condivisa con gli enti locali coinvolti nella programmazione regionale, al fine di rendere omogenee le opportunità, i servizi e gli interventi in tutta la regione;
 - l) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio quali la dispersione scolastica e il disagio relazionale e comunicativo;
 - m) mette a disposizione dei giovani, nelle modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 15, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), le strutture immobiliari di proprietà della regione dismesse o inutilizzate;
 - n) si avvale del supporto delle competenti agenzie regionali per l'elaborazione di progetti destinati ai giovani adolescenti.

Art. 4**Forum regionale**

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, in coordinamento con le iniziative e i progetti promossi dal Consiglio regionale e destinati ai giovani, il Forum regionale degli adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli enti locali e gli adolescenti.
2. Il Forum formula proposte in materia di politiche adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, né di rimborso spese.
3. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del forum. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuati la composizione e le modalità di designazione dei componenti del forum.

Art. 5**Servizio civile regionale per adolescenti**

1. All'interno del percorso scolastico delle scuole superiori, previo accordo con l'ufficio scolastico regionale, è istituito il Servizio civile regionale per adolescenti (SCA).
2. I ragazzi potranno liberamente scegliere se realizzare lo SCA individuando, ove interessati, liberamente l'ente che sia più coerente alle loro vocazioni e ai loro interessi. La Regione, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, procederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti.
3. E' istituita la giornata regionale dello SCA che viene celebrata il 4 ottobre di ogni anno, con attività individuate in base alle esigenze di ogni territorio.

Art. 6**Youth worker**

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2 la Regione Puglia promuove, e valorizza la figura degli youth worker. Il compito degli youth worker è garantire la relazione di prossimità con gli adolescenti, al fine di assicurare un miglioramento personale e di conseguenza della società futura.
2. La Regione sostiene, attraverso adeguati percorsi formativi, gli youth worker, che intendano acquisire le competenze e le capacità necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.

Art. 7**Youth card**

1. Per favorire la partecipazione attiva dei giovani e offrire loro la possibilità di fruire gratuitamente di servizi culturali, artistici e sportivi, o svolgere alcuni acquisti a prezzi agevolati, è istituita la youth card.
2. La youth card è una tessera gratuita riservata a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale.
3. Al fine di consentire alla youth card una validità europea, la Regione Puglia aderisce ad Eyca, (european youth card association) ovvero il network delle "youth cards dei paesi europei".

Art. 8**Informa adolescenti**

1. La Regione promuove e sostiene l'apertura degli "informa adolescenti" presso gli sportelli

Informagiovani già presenti sul territorio regionale e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.

2. Gli Informa adolescenti sono collegati con la scuola, l'università, le biblioteche e gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse adolescenziale.

Art. 9

Spazi di aggregazione per adolescenti

1. La Regione sostiene e valorizza le iniziative promosse all'interno della rete regionale di laboratori urbani e di spazi urbani destinati a promuovere il protagonismo giovanile ed adolescenziale, intesi come luoghi di incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, fab lab, coworking, realizzazione di laboratori multimediali, aiuto allo studio, sedi di web radio giovanili, sale prove e studi di registrazione audio/video e altre iniziative coerenti con le finalità indicate nell'articolo 2.

2. La Regione sostiene iniziative, ospitate nei suddetti luoghi e direttamente promosse da gruppi informali di adolescenti, sotto la responsabilità di uno youth worker, dirette alla promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della mobilità, della creatività e dello spirito d'iniziativa.

3. La Regione sostiene le gestioni di spazi pubblici che accolgano al proprio interno iniziative innovative realizzate da adolescenti o ad essi dirette, con finalità coerenti con la presente legge.

4. La Regione valorizza i percorsi di rigenerazione urbana e riuso di luoghi pubblici che coinvolgano in fase progettuale le idee e le proposte degli adolescenti/giovani.

5. La Regione sostiene le iniziative delle scuole, delle organizzazioni religiose e degli enti locali finalizzate a dedicare spazi degli edifici scolastici, ecclesiali e pubblici all'aggregazione giovanile. Con la stipula di appositi protocolli di intesa la Regione e i comuni disciplinano la modalità di concessione e di gestione di luoghi per l'aggregazione degli adolescenti.

Art. 10

Portale puglia adolescenti

1. La Regione istituisce il portale Puglia adolescenti, anche all'interno di portali web già esistenti, al fine di informare i ragazzi di tutte le scelte politiche di cui sono destinatari.

2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente, in collaborazione con le agenzie regionali e con gli enti locali, gestisce il portale, ne garantisce gli aggiornamenti e la diffusione anche attraverso i principali social network.

Art. 11

Funzioni dei Comuni

1. I comuni, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, in forma singola o associata, in coerenza con la programmazione regionale e con la presente legge:

- a) realizzano iniziative, progetti ed eventi, che a partire dall'ascolto degli adolescenti del territorio, rispondano alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi;
- b) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e centri di aggregazione polifunzionale destinate ai giovani per la realizzazione di espressione di solidarietà, di condivisione, di arte e di cultura;
- c) favoriscono il dialogo tra i giovani, gli scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto,

anche attraverso forum, iniziative di informazione, consultazione e creazione di gruppi di scopo anche informali;

- d) favoriscono la nascita o, se già esistenti, lo sviluppo e la crescita di consulte adolescenziali comunali, e attribuiscono a queste una funzione consultiva anche a favore degli stessi enti locali;
 - e) garantiscono la partecipazione di rappresentanti degli adolescenti alla costruzione dei piani di zona, dei piani di trasporto e di mobilità, sportivi e della programmazione di tutte le attività comunali che abbiano come destinatari anche gli adolescenti;
 - f) garantiscono scambi culturali e mutuo aiuto tra gli adolescenti locali e gli immigrati eventualmente presenti sul territorio anche al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli stessi;
 - g) favoriscono l'interazione e lo scambio tra i giovani e le realtà imprenditoriali locali al fine di promuovere occasioni di comunicazione tra giovani ed esperti;
 - h) di concerto con le camere di commercio, i comuni capoluogo promuovono e organizzano iniziative di *proworking* propedeutiche all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attività di orientamento, di informazione e di costruzione di confronto con le imprese.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15, sono assegnate ai comuni richiedenti le risorse regionali destinate alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo.

Art. 12

Accompagnamento delle famiglie

1. Al fine di sostenere il ruolo genitoriale e per consentire una crescita equilibrata da parte dei ragazzi in particolare nell'ambito emotivo ed affettivo, la Regione promuove:
 - a) attività di formazione destinate ai genitori, riguardo ad aspetti educativi, psicologici e della comunicazione;
 - b) iniziative in ambito di educazione e di rafforzamento delle conoscenze dei genitori anche attraverso la creazione di laboratori, condivisi con i ragazzi.

Art. 13

Licenza delle competenze

1. Al fine di accrescere l'autostima degli adolescenti la Regione autorizza gli enti accreditati, nelle modalità e con i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 15 della presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, al rilascio di una licenza attestante le competenze.
2. La Regione Puglia supporta le iniziative organizzate dagli enti accreditati al rilascio degli *youth pass*.

Art. 14

Mobilità e scambi

1. La Regione Puglia promuove le attività legate alla mobilità internazionale degli adolescenti mediante scambi culturali, vacanza studio, *summer school*, pratiche di volontariato in particolare con i paesi dell'Unione Europea e dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale nei settori della cittadinanza attiva, della formazione e dell'istruzione.
2. La Regione, d'intesa con i comuni, promuove e coordina la mobilità regionale e tra comuni al fine

di rendere i servizi di trasporto più fruibili agli adolescenti allo scopo di favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali, relazionali e di aggregazione loro destinate.

Art. 15
Posizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il regolamento attuativo definendo in particolare:
- a) le modalità di svolgimento del servizio civile regionale per adolescenti;
 - b) la composizione del forum e le modalità di rappresentanza della Regione, degli enti locali e degli adolescenti;
 - c) le modalità di utilizzo della youth card;
 - d) le funzioni degli informa adolescenti necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività;
 - e) le modalità attuative del portale Puglia adolescenti;
 - f) i criteri per l'assegnazione di risorse ai comuni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11;
 - g) le modalità di utilizzo degli immobili regionali;
 - h) le modalità e i criteri di rilascio della licenza delle competenze e di supporto agli enti accreditati per il rilascio degli youth pass di cui all'articolo 13.

Art. 16
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di euro 210 mila derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'accantonamento al Fondo delle leggi regionali in corso di approvazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 Misure regionali in favore degli adolescenti
 Rif. Delibera Consiglio n. 333 del 16/06/2020

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
SPESE					
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Programma	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Titolo	2 Giovani				
	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	2 Giovani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	1 Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
- Dott. Nicola PALADINO -

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 Misure regionali in favore degli adolescenti
 Rif. Delibera Consiglio n. 333 del 16/06/2020

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione		210.000,00	0,00	
	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			0,00	0,00	
		residui presunti	210.000,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			0,00	0,00	
		residui presunti	210.000,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 15

“Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell’articolo 39, comma 2, della lettera l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dalla legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 (Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva) e dai rispettivi regolamenti attuativi, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere e il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente, il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all’autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.
2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell’ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società, anche allo scopo di ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione, garantendo qualità della vita, dignità e autonomia nell’organizzazione delle attività familiari, sociali e lavorative della vita quotidiana.
3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce, alle persone con disabilità grave, il diritto alla vita indipendente e autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, alternativa all’assegno di cura, finalizzata a contrastare l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale.
4. Per “vita indipendente” si intende il diritto della persona con disabilità all’autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l’assistenza personale autogestita ovvero con l’assunzione di uno o più assistenti personali.
6. L’incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l’obiettivo di valutazione dell’efficacia degli interventi.

Art. 2

Progetti personalizzati di vita indipendente

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1, la Regione promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente che si inseriscono nel progetto globale di vita, che accompagna la persona con disabilità nel processo di inclusione nei vari contesti: familiare, scolastico, formativo, lavorativo, ricreativo e sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 prevedono una declinazione personalizzata di azioni tali da permettere

alle persone con disabilità, attraverso il sostegno di uno o più assistenti personali di cui all'articolo 4, scelte di vita autonoma, finalizzate al raggiungimento dell'eguaglianza con gli altri cittadini.

3. Gli strumenti economici attivati per il sostegno all'autonomia e alla vita indipendente sono alternativi rispetto alle risorse per il sostegno ai nuclei familiari e ai relativi *caregiver* familiari che si fanno carico dei progetti assistenziali individuali a carattere domiciliare per persone in condizione di gravissima non autosufficienza con obiettivi di cura e di maggiore qualità della vita, sia per il diverso profilo dei destinatari che per i distinti e alternativi obiettivi di intervento.

4. Sono considerati obiettivi prioritari, al fine del finanziamento dei progetti di vita indipendente, dato il vincolo di disponibilità delle risorse finanziarie, gli obiettivi connessi alla prosecuzione o al completamento del percorso di studi successivo all'istruzione dell'obbligo, all'inserimento lavorativo, a percorsi di inclusione sociale rivolti alla partecipazione alla vita della comunità in una organizzazione del terzo settore.

5. I progetti devono inoltre avere una durata definita rispetto a specifici step del progetto di vita della persona con disabilità, e comunque non superiore ai ventiquattro mesi, al fine di valutarne i risultati intermedi.

Art. 3 **Destinatari**

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti minimi:

- a) di età superiore ai sedici anni e non oltre i sessantasei anni compiuti, fatti salvi coloro che risultino già beneficiari di un progetto di vita indipendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali rilevi la continuazione del percorso di vita indipendente;
- b) residenti nella Regione Puglia, alla data di presentazione della istanza di finanziamento del progetto di vita indipendente, in relazione alle procedure di evidenza pubblica da attivare;
- c) in possesso di indennità di accompagnamento;
- d) in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;
- e) con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell'autonomia personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi esterni;
- f) in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.

Art. 4 **Assistente personale**

1. Ai fini della presente legge, per assistente personale si intende la figura, anche non professionale, che svolge l'attività di assistenza personale quotidiana secondo quanto previsto in un progetto personalizzato di vita indipendente e sulla base di un rapporto lavorativo disciplinato da un apposito contratto di lavoro concluso con la persona con disabilità. Le persone destinatarie dell'intervento diventano datori di lavoro nei confronti dell'assistente personale che assumono.

2. La Regione promuove percorsi formativi, non obbligatori, rivolti a coloro che svolgono o vogliono intraprendere l'attività di assistente personale.

3. Nel rispetto del principio dell'appropriatezza in relazione all'espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità, è sempre garantita la piena libertà nella scelta dell'assistente personale. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di emancipazione della persona con disabilità, la scelta dell'assistente personale ricade su persona anche convivente, purché non facente parte del nucleo familiare di origine.

4. Il soggetto formatore di corsi specializzati per assistente personale può avvalersi anche del supporto delle agenzie per la vita indipendente.
5. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale sono esclusivamente del richiedente.

Art. 5

Predisposizione e valutazione dei progetti

1. I progetti personalizzati di vita indipendente sono predisposti, su richiesta e con il coinvolgimento diretto della persona con disabilità, che può avvalersi della consulenza alla pari fornita dai centri per la domotica sociale aderenti alla rete regionale, nonché delle unità multidisciplinari o multiprofessionali istituite presso i servizi sociali professionali degli Ambiti territoriali sociali, alle quali spetta specificamente la presa in carico per gli ulteriori bisogni sociali e sociosanitari della persona.
2. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, in particolare:
 - a) verificano l'esistenza in capo alla persona con disabilità dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) effettuano la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze, nonché del contesto di vita familiare, abitativo e sociale;
 - c) individuano, insieme alla persona con disabilità, la tipologia di azioni da inserire nel progetto personalizzato, assumendo la proposta di strumenti e tecnologie da integrare nello stesso progetto, sulla base della consulenza specialistica eventualmente già acquisita;
 - d) definiscono quantitativamente e qualitativamente le risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti e necessarie per realizzare le azioni di cui alla lettera c);
 - e) si rivolgono ai centri per la domotica sociale aderenti alla rete regionale per acquisire la verifica dell'appropriatezza delle tecnologie richieste con il progetto di vita indipendente, qualora non già certificato preliminarmente.
3. Le unità multidisciplinari o multiprofessionali di cui al comma 1, nella redazione del progetto personalizzato riguardante persone con disabilità intellettiva o del neurosviluppo, devono utilizzare strumenti adatti al sostegno alla persona nel processo decisionale, nonché adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle azioni proposte.
4. La valutazione dei progetti personalizzati di vita indipendente, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione, di cui all'articolo 6, è effettuata da ciascun Ambito territoriale.
5. Nell'ambito dell'attività di redazione del progetto individuale per la vita indipendente le unità multidisciplinari o multiprofessionali assicurano il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, al fine di consentire che il piano educativo individualizzato scolastico sia coerente e parte integrante del progetto individuale per la vita indipendente.

Art. 6

Inclusione lavorativa e scolastica

1. Gli interventi di supporto all'inclusione scolastica di competenza della Regione Puglia e degli enti locali dovranno uniformarsi a quanto previsto dal progetto individuale della persona.
2. Gli interventi di supporto all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla normativa nazionale e regionale, nel caso riguardano persone con in atto un progetto individuale di vita indipendente, devono essere annoverati nel progetto in modo da consentire la armonizzazione delle diverse misure.

Art. 7**Compiti della Regione**

1. La Giunta regionale, sentito il gruppo di lavoro “Vita Indipendente” del Tavolo regionale per le disabilità, provvede con propria deliberazione a fornire indirizzi programmatici in merito all’attuazione degli interventi oggetto della presente legge.
2. La Giunta regionale:
 - a) emana linee di indirizzo appropriate per la corretta applicazione delle finalità della presente legge, che in particolare dovranno determinare:
 - 1) i livelli di intensità del bisogno assistenziale;
 - 2) le modalità di valutazione multidimensionale del bisogno;
 - 3) l’ammontare del contributo da destinare alla singola persona con disabilità per realizzare il programma individuale di vita indipendente;
 - 4) le modalità di presentazione della domanda da parte delle persone con disabilità permanente in situazione di gravità, per accedere al contributo e per la presentazione di eventuali ricorsi;
 - 5) le tipologie di spese ammissibili per la determinazione del contributo assegnato per la realizzazione del programma individuale di vita indipendente;
 - b) definisce il sistema di monitoraggio e di controllo sulla destinazione e sull’utilizzo del contributo erogato alla singola persona disabile per la realizzazione del proprio progetto di vita indipendente;
 - c) sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione e valorizzazione della vita indipendente;
 - d) assicura un’attività di indagine di natura demografica, sociale ed epidemiologica, in collaborazione con gli Ambiti territoriali, finalizzata a conoscere la realtà dei programmi di vita indipendente, nonché a individuare specifici indicatori relativi alle persone disabili in situazione di gravità che potrebbero accedere ai contributi economici per la realizzazione di progetti di vita indipendente.

Art. 8**Compiti degli Ambiti**

1. In conformità ai principi dell’ordinamento vigente in materia che affida agli Ambiti territoriali la valutazione dei progetti individuali per le persone con disabilità, gli Ambiti territoriali – nel rispetto delle finalità, principi, obiettivi della presente legge – hanno il compito, in raccordo con le aziende sanitarie locali (ASL) per gli aspetti di competenza, di:
 - a) individuare, all’interno dei propri servizi, l’operatore con la funzione di *case manager*;
 - b) partecipare alle attività di valutazione multidimensionale del bisogno e di predisposizione del piano personalizzato;
 - c) effettuare il monitoraggio e controllo dei programmi di vita indipendente realizzati sul proprio territorio.

Art. 9**Compiti delle ASL**

1. Le ASL, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riguardo a ciò che caratterizza i livelli di integrazione socio-sanitaria e, nello specifico sul tema della disabilità, hanno il compito di:
 - a) effettuare, su richiesta della singola persona, in collaborazione con l’Ambito territoriale di residenza, attraverso équipe pluriprofessionali, la valutazione multidimensionale del bisogno;
 - b) predisporre, in collaborazione con l’Ambito territoriale di residenza, il progetto personalizzato ex

articolo 14 della legge 8 novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con il coinvolgimento della persona con disabilità;

- c) validare i progetti di vita indipendente;
- d) partecipare alle attività di monitoraggio e di controllo dei progetti di vita indipendente realizzati sul proprio territorio.

Art. 10

Carta dei servizi per la vita indipendente

1. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una carta dei servizi per la vita indipendente finalizzata a informare i cittadini.
2. La carta dei servizi per la vita indipendente, quale strumento di partecipazione dei cittadini, è aggiornata periodicamente allo scopo di perseguire obiettivi di promozione di cittadinanza attiva, per migliorare il sistema dei servizi e per sviluppare processi di inclusione sociale.

Art. 11

Determinazione dell'ammontare del contributo

1. L'entità del contributo è commisurata esclusivamente alle necessità assistenziali e alle condizioni di non autosufficienza della persona disabile.

Art. 12

Revoca del progetto e del finanziamento

1. La revoca del finanziamento del progetto può essere determinata da:
 - a) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle linee guida di cui all'articolo 4 della presente legge;
 - b) mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro con l'assistente personale;
 - c) volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
 - d) mutamento delle condizioni o dei requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a richiedere, alle associazioni di rilievo regionale interessate per competenza, le designazioni formali dei componenti il gruppo di lavoro per la vita indipendente del Tavolo regionale per le disabilità e adotta apposito provvedimento di costituzione del suddetto gruppo di lavoro.

Art. 14

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti, trasmette alla competente

Commissione consiliare, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenenti le seguenti informazioni:

- a) il numero di:
 - 1) domande presentate;
 - 2) domande ammesse a finanziamento;
 - 3) domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione;
- b) le caratteristiche dei progetti presentati e classificazione dei progetti ammessi a finanziamento per principale finalità, quale a titolo esemplificativo di inclusione sociale, di formazione e istruzione, di inserimento lavorativo;
- c) il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati per gli assistenti personali;
- d) la rendicontazione aggregata delle somme spese per macrovoci di spesa per il totale dei progetti finanziati;
- e) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- f) i percorsi formativi realizzati per gli assistenti.

Art. 15

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge concorrono risorse di fondi nazionali di settore e ulteriori risorse regionali derivanti dal bilancio autonomo e dai programmi comunitari.
2. La Regione Puglia, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitorio di seguito elencate:
 - a) Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui all'Obiettivo tematico IX, per l'integrazione lavorativa e la riqualificazione professionale, nonché per la realizzazione di progetti per l'autonomia di persone con disabilità;
 - b) Fondo nazionale per il "Dopo di Noi" di cui alla l. 112/2016 'Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare' con specifico riferimento alle risorse finalizzate alle azioni per la permanenza a domicilio e in autonomia delle persone con disabilità senza il supporto familiare;
 - c) i fondi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare di cui ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della l. 205/2017 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020', per come saranno ripartiti alle Regioni a seguito delle necessarie intese;
 - d) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;
 - e) le risorse da bilancio regionale di cui al successivo comma 3.
3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per il triennio 2020/2022 a carico del bilancio regionale la spesa annuale di euro 1.000.000,00 a valere sugli stanziamenti regionali già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità" del bilancio pluriennale 2020/2022, al Capitolo di spesa 785000.
4. Per il fabbisogno di prestazioni sanitarie connesse alla condizione di disabilità del destinatario del progetto di vita indipendente, si fa riferimento alle risorse assegnate annualmente dalla Regione al Servizio sanitario regionale per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, con la programmazione regionale sanitaria.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2008, N. 34 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIA, CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI)

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.”
2. All'articolo 4 della l.r. 34/2008 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 34/2008

1. All'articolo 14 bis della l.r. 34/2008 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali. la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.”;
“2 ter I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute.”;
“2 quater Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i

propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 34/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 17 (Strutture per il commiato) della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in:
 - a) la “casa funeraria”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;
 - b) la “sala del commiato”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.”.
2. All’articolo 17 della l.r. 34/2008 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis L’apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.”;
“5 ter Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 59

(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO–AMBIENTALI E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Art. 4

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 59/2017

1. Al comma 3 dell’articolo 7 (Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento) della legge regionale *20 dicembre 2017, n. 59* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio) le parole: “su base provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “su base regionale”.

Art. 5

Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 59/2017

1. Il comma 7 dell’articolo 18 (Introduzione di fauna selvatica dall’estero - immissioni faunistiche) della l.r. 59/2017 è sostituito dal seguente:
“7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, per l’anno 2020, sulla base di specifici

piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di aziende faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono essere eseguiti all'interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di ambientamento.".

CAPO III
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
29 DICEMBRE 2017, N. 67
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO
PLURIENNALE 2018-2020 DELLA REGIONE PUGLIA
(LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018))

Art. 6

Disposizioni attuative dell'articolo 43 della l.r. 67/2017

1. Il contributo previsto per l'anno 2020 dall'articolo 43 (Misure in favore dell'alta formazione musicale) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), può essere erogato in deroga al criterio di destinazione previsto dal comma 3, stante l'oggettiva difficoltà all'adempimento causata dalle norme di contenimento sociale emanate per la pandemia Covid-19.

CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7

Disposizioni in materia di prezzario regionale

Per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento al prezzario della Regione Puglia così come stabilito dall'articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici (Codice degli appalti)).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 17

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l’importo complessivo di euro 2.795,67, derivante dal contenzioso n. 295/12/LO, sentenza n. 2962/2018, Tribunale Bari, avvocato Andrea Ruocco c/Regione Puglia, pagamento spese di lite. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l’importo complessivo di 24.128,17 euro, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno Cacciapaglia Alfredo per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 2167 e 2168/98/MO, ricorsi numero 2208 e 2212/1998, R.P. c/ R.P. e T.M. c/R.P.; 2599 e 2608/98/MO, ricorsi numero 2209 e 2213/1998, R.P. e T.M. c/R.P., per perseguire i quali è stato azionato decreto ingiuntivo n. 377/2020, contenzioso n. 275/2020, Tribunale Lecce, Cacciapaglia Alfredo c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l’importo complessivo di euro 5.815,72, derivante dalla sentenza n. 518 del 3 marzo 2020 della Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, R.G. 1786/2017, a favore di: dipendente codice R.P. 287573, importo complessivo di euro 3.189,30, di cui euro 2.717,18 a titolo di differenze retributive ed euro 472,12 a titolo di interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito fino al soddisfo; avvocato Davide Salvatore Pierri, importo

- complessivo di euro 2.626,42, di cui euro 1.800,00 per compensi, euro 270,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 473,62 per IVA ed euro 82,80 per CPA, e su cui applicare ritenuta d'acconto di euro 414,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", per euro 2.717,18 a titolo di differenze retributive, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per un ammontare complessivo di euro 3.098,54, di cui euro 2.626,42 a titolo di spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 472,12 a titolo di interessi legali;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo 4.481,99, derivante dalla sentenza n. 517 del 3 marzo 2020 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, R.G. 1787/2017, a favore di: dipendente codice R.P. 287621, importo complessivo di euro 1.855,57, di cui euro 1.511,21 a titolo di differenze retributive ed euro 344,36 a titolo di interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito fino al soddisfo; avvocato Davide Salvatore Pierri, importo complessivo di euro 2.626,42, di cui euro 1.800,00 per compensi, euro 270,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 473,62 per IVA, euro 82,80 per CPA e su cui applicare ritenuta d'acconto di euro 414,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive, personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 1.511,21, a titolo di differenze retributive e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali, procedurali e relativi processi di legge" per un ammontare complessivo di euro 2.970,78, di cui euro 2.626,42 a titolo di spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 344,36 a titolo di interessi legali;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall'atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 780/2019 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, R.G.E. n. 3679/2019, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d'uscita (P.U.) n. 245 e n. 246 nel mese di marzo 2020, per un ammontare di euro 636,95 a titolo di spese legali, di cui euro 218,16 a titolo di spese di precetto, a saldo di quelle già liquidate con atto dirigenziale n. 32 del 17 gennaio 2020 e pari ad euro 364,18 ed euro 418,09 a titolo di spese di esecuzione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", che presenta la dovuta disponibilità, di euro 636,95 a titolo di spese legali, di cui euro 218,16 a titolo di spese di precetto ed euro 418,09 a titolo di spese di esecuzione;
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.770,55, derivante dalla sentenza esecutiva n. 125/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi, da corrispondere in favore di T.F.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo di euro 13.657,52, relativo alle regolarizzazioni contabili, provvisorio di uscita (P.U.) del mese di novembre 2019 n. 1455, già regolarizzate dalla Sezione Bilancio e Ragioneria, derivante dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale Ordinario di Bari, in favore di P.M., difeso dall'avvocato Venanzio Dell'Aquila. La spesa di cui alla presente lettera g) è stata oggetto di regolarizzazione con imputazione sul capitolo 1110097 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99", giusta determinazione dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020, della Sezione Bilancio e Ragioneria in

- adempimento alle previsioni dell'articolo 82 bis, comma 3, legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011;
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.203,98, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2152/2018 emessa dal Tribunale di Bari, depositata in cancelleria il 17 maggio 2018, da corrispondere all'avvocato Giuseppe Pignataro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 208,75, a titolo di imposta di registrazione atti giudiziari, riferito all'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva R.G.E. n. 955/2018 di cui alla sentenza n. 2499/2017, Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, nel giudizio C.M./R.P., derivante dal P.U. n. 158 del 17 febbraio 2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99";
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.300,00, in favore del legale distrattario, avvocato Leonardo Goffredo, a titolo di ritenuta di acconto sulle spese legali già riconosciute legittime dal disegno di legge 7/2020 accorpato al DDL 1/2020, derivante dalle sentenze esecutive numero: 3610/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 604/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali; 4361/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 689/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenute d'acconto sulle spese legali; 4362/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 690/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali; 3612/2018 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 605/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.935,83, derivante dai seguenti P.U., già regolarizzati con atto dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria: P.U. numero 427 e 428 del 19 aprile 2019, sentenza n. 2499/2017 resa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, nel giudizio signor C.M. / R.P., R.G.E. n. 955/2018, dell'importo di euro 1.438,06 per spese legali ed euro 269,10 per ritenuta d'acconto; P.U. n. 891 del 17 luglio 2019, sentenza n. 3697/12, resa dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, nel giudizio signor M.M./R.P., R.G.E. n. 1907/2019, dell'importo di euro 2.228,67. La spesa di cui alla presente lettera k), è stata oggetto di regolarizzazione con imputazione sul capitolo 11100972 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99" dell'esercizio finanziario 2019, con Atto Dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento delle previsioni dell'articolo 82 bis, l.r. 28/2001 e dei principi di contabilità finanziaria potenziata punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011;
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 17.443,40, derivante dalle sentenze numero 305/2018, 1753/2018, 258/2019 e 1121/2019 emesse dal TAR Puglia, Sezione di Lecce, pagamento delle spese di giudizio a favore dell'avvocato Luigi Quinto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Art.2**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014**

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e t):

- a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 132.432,27, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 8299, 8304, 8305, 8306/02/GU, Tribunale Lecce, Q.N. più 4, G.M. più 14, F.M.P. più 6, D.N. più 9 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 24.784,79; 8300/02/GU-SH, Tribunale Lecce, P. G. più 4 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 6.811,60; 8301/02/GU-SH, Tribunale Lecce, V.N. più 2 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 7.784,80; 8303/02/GU-SH, Tribunale Lecce, M.V. più 1 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 3.982,49; 1290/98/CO, Consiglio di Stato, A.W. più altri c/Regione Puglia, avvocato A.L., euro 1.801,42; 195/07/GR, Consiglio di Stato, K. S.r.l c/Regione Puglia, avvocato G. D. G.C., euro 2.583,90; 137/10/TO, TAR, Associazione Commercio e Turismo e Servizi della Provincia di Lecce Federcommercio, avvocato E.S., euro 7.657,82; n. 691/10/RM, Tribunale di Trani, Giudizio immediato a carico di C. A. più 8, avvocato F. M., euro 77.025,45. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";
- b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 107.245,76, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato M.S. per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 825/99/N, TO, Corte di Cassazione, ingegnere Carulli più 2, euro 8.283,40; 3854/01/CO, Tribunale Bari, Casa di Cura S. Maria, importo euro 30.268,00; 3450/00/CO e 7294/01/CO, Tribunale av. Bari, ingegnere Modugno, importo euro 40.099,86; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 28.594,50. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";
- c) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 53.622,99, a titolo di compensi professionali, spettanti all'avvocato M.S. relativamente all'attività effettivamente svolta, sino alla data del suo decesso, quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa e da liquidarsi con distinti atti nella misura di un terzo in favore degli eredi, relativi ai contenziosi: 119/95/DL, Corte d'Appello Bari, Turinform S.p.A., importo euro 3.814,12; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 16.084,01; 1844/97/C, Tribunale Bari, RG 3861 e 4584/98, importo euro 33.724,86. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali da corrispondere agli eredi di un legale esterno, relativamente all'attività effettivamente prestata da quest'ultimo in favore della Regione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed

- oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”;
- d) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 3.689,80, compresi oneri di legge e spese esenti, inerente a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativo al contenzioso 1618/94/C, TAR Lecce, Porta Maggiore s.r.l., avvocato V.M.. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”;
- e) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 219,50, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, scaturito dagli oneri di causa relativi all’incarico affidato nel contenzioso n. CT/6491/2004. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP - Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 l.r. n. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo - spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- f) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.445,91, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, scaturito dagli oneri di causa relativi all’incarico affidato nel contenzioso n. 1331/97/GM. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP - Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 l.r. n. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo - spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- g) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 30.184,06, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni, per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 1404/08/SI, Corte di Appello Lecce, L.D. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 8.096,96; 1664/08/SI, Tribunale di Taranto, C.A.R. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 7.658,78; 1663/08/SI, Tribunale di Taranto, A.D. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 14.428,32. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”;
- h) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.154,04, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, scaturito dagli oneri di causa relativi all’incarico affidato nel contenzioso D.G. c/ R.P. n. 495/03, FM. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP - Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo - spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 198.509,96, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1066/09/DL, TAR Bari, Comune di Molfetta c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 5.753,43; 3318/04/

- DL, Consiglio di Stato (CdS), Cooperativa Edilizia Novanta c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.836,98; 3318/04/DL, CdS, Oleifici e Marasciulo c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.303,35; 266/05/L, CdS, CO.LA.RI. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.836,98; 192/05/L, CdS, CO.LA. RI. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 25.399,64; 636/09/DL, CdS, P.D. e 4 c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 3.221,44 e Paolo Urbani, euro 1.611,88; 638, 646, 647/09/DL, CdS, M.R. e altri c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 11.125,17 e Paolo Urbani, euro 9.492,02; 2185/06/CA, CdS, Moderne Semolerie S.p.a c/R.P. avvocato Nino Matassa, euro 3.474,01; 907/05/GR, CdS, Quality Systems snc c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 2.416,96; 1009/07CA, TAR Bari, Agrime Agricola s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 3.525,79; 1757/05/DL, TAR Bari, Comune di Taranto c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 10.161,74; 11292/02/GU, CdS, R.G. 5471/05, R.G. 5012/07, MAR COR s.r.l. e altri c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 7.554,54; 1771/07/SH, CdS, ORION s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 31.793,13; 1319/05/TO, CdS, R.G.2909/08, SIRCOM s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 13.501,45; 1319/05/TO, CdS, R.G.2910/08, SIRCOM s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 13.501,45. I debiti fuori bilancio elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 16.259,54, derivante dalla deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 1855 del 14 ottobre 2019 di accettazione proposta transattiva "A.N./ Regione Puglia", R.G. 6823/2018, Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso n. 903/18/GA, di cui euro 14.070,86 per differenze salariali lorde in favore del ricorrente signor A.N. ed euro 2.188,68 per spese legali complessive in favore dell'avvocato Leonardo Goffredo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede con la seguente imputazione: euro 8.536,16 per differenze retributive, TFR, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, piano dei conti finanziari (p.d.c.f.) 1.10.05.04, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso"; euro 670,58 per IRAP, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904003 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, IRAP"; euro 1.262,27 per oneri riflessi a carico dell'ente alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904004 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, contributi sociali a carico dell'ente"; euro 1.950,41 per interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 1.651,44 per rivalutazione monetaria, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 2.188,68 a titolo di spese legali, compresi accessori di legge e ritenute di acconto, da imputare al capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", in favore del difensore, avvocato Leonardo Goffredo, come da nota spese;
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 15.692,92, derivante dalla DGR 1857 del 14 ottobre 2019 di accettazione proposta transattiva "L.G./ Regione Puglia", R.G. 6555/2018 Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso n. 787/18/GA, di cui 13.385,74 per differenze salariali lorde in favore del ricorrente signor A.F. ed euro 2.307,18 per spese legali complessive in favore dell'avvocato Leonardo Goffredo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede con la seguente imputazione: euro 8.295,99 per differenze retributive, TFR, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri

- da contenzioso”; euro 705,16 per IRAP, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f., 1.02.01.01, capitolo 904003 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 – IRAP”; euro 1.321,60 per oneri riflessi a carico dell’ente, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 – contributi sociali a carico dell’ente”; euro 1.639,96 per interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.423,03 per rivalutazione monetaria, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 2.307,18 a titolo di spese legali, compresi accessori di legge e ritenuto di acconto, da imputare al capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;
- l) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 18.548,06, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 581/07/GA, Tribunale Bari, R.P. c/ Regione Puglia, avvocato Nicola Colella, euro 3.666,45; 2775/07/GR, Tribunale di Lucera, S.C. c/ Regione Puglia, avvocato Nicola Colella, euro 2.997,72; 1063/19/CS Gadaleta c/R.P. collegato al contenzioso 3177/07/CO, L.N. c/ Regione Puglia, Tribunale Bari, avvocato Ilaria Gadaleta, euro 4.071,49; 753/93/SI, Tribunale di Bari, Comune di Francavilla Fontana c/ Regione Puglia, avvocato Amedeo Bregante, euro 7.812,40. I debiti fuori bilancio elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
- m) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un ammontare complessivo di euro 12.525,26, inerenti a compensi professionali spettanti all’avvocato Francesco Tanzarella per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, di cui al contenzioso 3048/07/FR, Tribunale Bari, merito, M.N.V., importo euro 12.097,04, e al contenzioso 1975/08/TR, Consiglio Stato, FGCI srl, importo euro 428,22. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”;
- n) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 14.537,95, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa compresi di oneri di legge, relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2288/08/GA, deliberazione Giunta regionale (DGR) 2132/2014, Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, C.C./Regione Puglia, creditore avvocato Alberto Coccioli, euro 2.309,21; 2789/02/B/GR, DGR 2255/2015, Regione Puglia c/LV. più 1, appello avverso sentenza n. 2209/2015 del Tribunale di Bari Sezione stralcio di Altamura, creditore avvocato Cinzia Capano, euro 8.164,80; 206/17/LB-SM., esecuzione sentenza di condanna n.108/2018 resa dalla Corte dei Conti nei confronti di C.G.A. più altri creditori, avvocato Alessandra Gaietta, euro 1.145,70 e avvocato Stefania Montanaro, euro 2.918,24, totale euro 4.063,94. Al

- finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 6.872,82, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quota parte cartella di pagamento n. 014 2019 005 14821 23 000. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3682 "Spese dovute a sanzioni, riconoscimenti e indennizzi";
- p) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 17.123,27 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 411/93/DL, Tribunale Bari, Regione Puglia c/CNIPA, avvocato Amedeo Bregante, euro 6.508,64; 1077/93/DL, Tribunale Bari, A.A. più 22 c/ Regione Puglia e CNIPA, avvocato Amedeo Bregante, euro 2.526,66; 2449/96/FR, Soc. Ferrovie del Gargano S.r.l. c/Regione Puglia, opposizione a decreto di perenzione, TAR Puglia, Sezione di Bari, avvocato Tommaso Di Gioia, euro 5.164,17; 2449/96/FR, Soc. Ferrovie del Gargano S.r.l. c/Regione Puglia, Consiglio di Stato, avvocato Tommaso Di Gioia, euro 2.923,80. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 4.385,90, derivante dalla fattura elettronica n.1613/E del 31 ottobre 2019 in favore della M.A.P.I.A. s.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo 4920 "Spese per attività dell'ufficio Incremento ippico e azienda Russoli";
- r) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 5.420,06, derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di pace di Taranto n. 608/2020 in favore di N.C.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si provvede: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.308,78 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090"; per gli interessi sulla sorte capitale pari ad euro 23,33, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 3.087,95, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "oneri per ritardati pagamenti. spese procedurali e legali";
- s) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 21.446,33, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 584/08/FR, TAR Marche, Ancona, in seguito ad istanza di regolamento di competenza TAR Puglia, Bari, G.F. c/R.P. avvocato Carlo Tangari, euro 2.716,09; 619/2005/GA, Tribunale Lecce, Sezione Lavoro, M.G. c/R.P., avvocato Anna Del Giudice, Nexima Società tra Avvocati degli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna

- Del Giudice s.n.c., euro 3.499,73; 6621/02/SC, Tribunale Bari, CONSAP S.p.a. c/ R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 959,64; 1877/08/B, TAR Bari, T.P. c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 4.002,08; 310/09/FR, TAR Bari, Comune di Panni più altri c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 2.076,56; 892/81/S, Tribunale Lecce, I.A. più 2 c/R.P., avvocato Carmelo Sandro Rollo, euro 8.192,23. I debiti fuori bilancio sopra elencati sono relativi a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni, antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- t) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.662,30, in favore dell'Agenzia delle Entrate, riscossione e intimazione di pagamento n. 014 2020 90064376 47000 di cui alla cartella di pagamento n. 014 2019 00062275 15000. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3682 "Spese dovute a sanzioni, riconoscimenti e indennizzi".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011
 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
 Rf. Delibera di Consiglio n. 336 del 16/06/2020

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
SPESE						
Disavanzo di amministrazione						
MISSIONE Programma Titolo	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	previsione di cassa	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
Totale Programma	11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	previsione di cassa	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
MISSIONE Programma Titolo	20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	previsione di cassa	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
Totale Programma	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	previsione di cassa	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45
	previsione di cassa	311.923,45	0,00	311.923,45	0,00	311.923,45

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1



LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 18

“Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla l.r. 9/2017

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è aggiunta la seguente:
“a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.”
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
“2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.”
3. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
“4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”
4. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 9/2017 dopo la parola: “comune” aggiungere la seguente: “inderogabilmente”.
5. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 9/2017 aggiungere infine il seguente periodo:
“In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di 1centoventi giorni dalla data del ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”
6. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. n. 9/2017 è sostituito dal seguente:
“6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore di lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”

7. All'articolo 7 della l.r. 9/2017 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."
8. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"4. Nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario sono svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o affine, rispetto a quella della struttura, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."
9. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 (Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio.) con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l'attività è stata svolta, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."
10. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario. Fermo restando, per tutte le ipotesi di cui sopra, l'obbligo di garantire il debito orario previsto dai regolamenti sia per il responsabile sanitario, sia per il responsabile delle attività cliniche."
11. Il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati."
12. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"3. L'Organismo tecnicamente accreditante, nell'espletamento dell'attività di controllo sulle strutture già accreditate, verifica i requisiti ulteriori di accreditamento e segnala ogni eventuale violazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge."
13. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale."
14. L'articolo 25 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza.
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 2, ove la struttura sia accreditabile, la Regione conferisce contestuale incarico al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e all'Organismo tecnicamente accreditante, rispettivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento.
2. Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1."

15 .Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“4. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione previsto al comma 3, qualora nei casi previsti dal medesimo comma la violazione o la carenza sia grave e continuativa, oppure sia stata reiterata.”.

16. All'articolo 29 della l.r. 9/2017 il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).

Art. 2

Modifiche alla l.r. 53/2017

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.”.

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.
3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.
4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

CAPO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI DELLE STRUTTURE
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Art. 3
Disposizioni in materia di requisiti strutturali

1. Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.
2. Ai fini dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del r.r. 5/2019, le strutture rientranti nell'ambito di applicazione del comma 7 bis dell'art. 29 della l.r. 9/2017, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici, previsti dai regolamenti relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti o per disabili.

Art. 4
Disposizioni in materia di area socio-sanitaria nelle aziende
sanitarie locali

1. L'area di coordinamento dei servizi sociali nell'ambito delle aziende sanitarie locali viene ridenominata "area socio-sanitaria".
2. L'incarico di responsabile dell'area socio-sanitaria viene affidato ad un dirigente appartenente all'area contrattuale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA), al ruolo amministrativo o tecnico-profilo sociologo o profilo equipollente dell'area socio-psico-pedagogica.
3. Con regolamento regionale sono individuate le funzioni e l'organizzazione dell'area socio-sanitaria.

Art. 5**Disposizioni in materia di personale della riabilitazione**

1. In conformità alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), comma 517, l'educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché, ai fini di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.
2. Nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, sul numero totale della figura professionale degli educatori, possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un massimo di un terzo di educatori professionali socio-pedagogici o psicologi o assistenti sociali. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e, in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5.

CAPO III**DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI FABBISOGNO DI PRESTAZIONI, DI PARERE DI
COMPATIBILITÀ, DI ACCREDITAMENTO E PERSONALE****Art. 6****Disposizioni in materia di fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali
di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste**

1. Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali.
2. Nel caso in cui dall'atto di ricognizione di cui all'articolo 12.1, lettera a), del r.r. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l'accreditamento di cui all'articolo 10, comma 1, del r.r. 5/2019, sufficiente a garantire l'accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58 del r.r. 4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037 (Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7 l.r. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r. 8/2004), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento.

Art. 7**Disposizioni in materia di richieste di compatibilità relative ad istanze di autorizzazione
alla realizzazione per trasformazione di
strutture socio-sanitarie**

1. Nell'arco temporale di ciascun bimestre calcolato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2037/2013, le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture socio-sanitarie autorizzate in altra tipologia di struttura socio-sanitaria hanno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.

Art. 8**Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice**

1. Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili.
3. Sono ammesse a domanda, a valutazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità le richieste presentate alla data del 31 dicembre 2019 purché rientranti nel fabbisogno.

Art. 9**Disposizioni in materia di fabbisogno di RMN grandi macchine e RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione"**

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 9/2017 è sostituito dal seguente: "Ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale".

Art. 10**Norma in materia di incarichi a tempo determinato**

1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 19

“Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi della legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti) promuove e sostiene forme di mobilità condivisa e sostenibile nel territorio regionale, al fine di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.
2. La Regione, nel settore della mobilità, si pone i seguenti obiettivi:
 - a) ridurre le emissioni nocive in atmosfera;
 - b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
 - c) contrastare il riscaldamento globale prodotto dall’uso di combustibili fossili;
 - d) promuovere forme innovative, flessibili e sostenibili di mobilità alternative all’auto privata.
3. La Regione persegue gli obiettivi previsti nel comma 2 mediante interventi di incentivazione e di definizione delle specifiche tecniche degli strumenti urbanistici e di programmazione.

Art. 2

Impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo

1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull’uso collettivo di veicoli alimentati ad energia elettrica che comporti una sensibile riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile e condivisa.
2. I comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che almeno il 3 per cento dell’intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all’installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale.

Art. 3

Modalità di attuazione degli interventi

1. I comuni possono provvedere, attraverso appositi avvisi pubblici, alla attivazione, anche in via sperimentale, del servizio di car sharing a spese degli operatori affidatari dell’erogazione del servizio. I comuni possono definire criteri preferenziali di valutazione delle proposte progettuali che prevedono:
 - a) la possibilità di accesso al servizio di ricarica anche ai veicoli privati purché registrati al servizio;
 - b) l’utilizzo delle postazioni di ricarica come access point di una rete wireless cittadina gratuita;
 - c) la realizzazione presso i punti di ricarica di totem con pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori;

- d) l'accesso, presso i punti di ricarica, a servizi di informazione turistica e culturale.
2. Al fine di integrare tra più comuni la rete infrastrutturale di ricarica dei veicoli ad uso collettivo, gli avvisi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni in forma associata.
 3. I comuni, ove possibile, privilegiano l'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti di ricarica.
 4. I comuni perseguono gli obiettivi di promozione della mobilità sostenibile e condivisa mediante interventi di incentivazione e di tariffazione agevolata.

Art. 4.
Clausola valutativa

1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata sugli effetti delle presenti norme che riportano, in particolare, lo stato di adeguamento da parte dei comuni degli strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni di cui all'articolo 2, lo stato degli interventi messi in atto dai comuni per l'attivazione del servizio di *car sharing* elettrico, il livello di diffusione del servizio nei comuni pugliesi, i dati sull'utilizzo del servizio da parte dell'utenza e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli interventi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 20

“Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazione all’articolo 5 della l.r. 31/2009

1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), dopo le parole: “l’educazione civica e stradale;” sono inserite le seguenti: “l’educazione alla cittadinanza europea, lo studio delle fonti comunitarie di finanziamento e il loro utilizzo;”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 21

“Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie

1. La Regione Puglia nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), istituisce il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per una durata annuale.

Art. 2

Organizzazione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie

1. Il servizio di psicologia di base e delle cure primarie è inserito nel distretto socio sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale ed è collocato all'interno della unità operativa cure primarie; lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nei presidi territoriali di assistenza (PTA), per i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) e delle reti.

2. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nell'ambito delle strutture sanitarie territoriali afferenti al distretto sociosanitario (poliambulatori, consultori, PTA, servizi domiciliari, ospedali di comunità) in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell'ambito del personale a tempo determinato.

4. Presso l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS) viene istituito il coordinamento regionale dei dirigenti psicologi delle singole ASL, con lo scopo di avanzare nuovi modelli organizzativi innovativi e verificare la eventuale loro applicabilità. Tale organismo, costituito da un dirigente psicologo per ciascuna ASL e integrato con la presenza di due rappresentanti designati dall'Ordine regionale professionale degli psicologi e di due rappresentanti designati dai dipartimenti universitari corrispondenti, definisce linee guida rispetto alle problematiche prioritarie.

5. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, esercita le funzioni cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) in accordo con i servizi aziendali competenti, ai fini della riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute, nonché dell'attivazione della rete sociale come previsto dai livelli essenziali di assistenza.

6. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata dalla rete territoriale di prossimità al medico di

base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, questi potranno avvalersi dello psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie territoriale competente.

7. Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

8. Laddove previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo.

Art. 3

Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. All'AReSS compete la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1.

2. Con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 5 viene istituito apposito servizio per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, gli psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie sono tenuti a trasmettere al dirigente psicologo individuato dalla propria ASL, una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata, che il dirigente psicologo di cui all'articolo 2, comma 3 invia ai competenti servizi del Sistema sanitario regionale.

4. I servizi competenti dell'AReSS esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 3 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica e la coerenza della stessa con gli obiettivi definiti.

Art. 4

Istituzione Osservatorio regionale

1. La Regione Puglia d'intesa con l'Ordine professionale degli psicologi, con le associazioni scientifiche di psicologia, con i dipartimenti a cui afferiscono corsi di studio di laurea in psicologia presenti nelle università pugliesi, con il coordinamento regionale dei medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, istituisce presso l'AReSS, un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta della Sezione Strategia e governo dell'offerta del Dipartimento regionale promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, con proprio atto deliberativo disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione Puglia chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

3. L'Osservatorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dal servizio istituito presso l'AReSS riferite all'attività prestata dallo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure primarie su tutto il territorio regionale, individua i bisogni di salute emergenti nel territorio della regione Puglia.

4. All'Osservatorio regionale partecipano i dirigenti psicologi di cui all'articolo 2, comma 4.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 5

Disposizioni transitorie ed attuative

1. In fase di prima applicazione della presente legge si prevede la presenza di nove psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie nelle ASL.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento definisce le relative specifiche modalità di attuazione.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 750.mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge è stata data copertura finanziaria nell' articolo 4 comma 1 lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2019.n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020).

Art. 7
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di miglioramento dell'assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione, che fornisce le seguenti informazioni:
 - a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche;
 - b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche;
 - c) esiti dell'attività di monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica di cui all'articolo 3;
 - d) esiti delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie
Rif. Delibera di Consiglio n. 340 del 16/06/2020

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
SPESA					
Disavanzo di amministrazione					
MISSIONE	13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00
Programma	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute				
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola FALADRO)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 22

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 11/1999

1. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 luglio 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999 è aggiunta la seguente:
“f bis) condhotel.”.
- b) dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
“6 bis) Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.”.
- c) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 11/1999 è aggiunta la seguente:
“b bis) Marina Resort.”;
- d) dopo l'articolo 38 della l.r. 11/1999 è inserito il seguente:
“38 bis (Marina Resort);
 1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”;
- e) il comma 3 dell'articolo 48 (Definizioni) della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“3. Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.”;

- f) l'articolo 49 bis (Classificazione) della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 49 bis (Classificazione)
1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.
 2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.
 3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
 4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
 5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.
 6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10 della presente legge.
 7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti."
- g) dopo l'articolo 49 bis della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:
"Art. 49 ter (Norma transitoria)
1. Al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.
 2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 2019, n. 26 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro))."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 23

“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce, promuove e sostiene la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

Art. 3

Azioni della Regione Puglia

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:
 - a) che siano espressione di percorsi partecipativi;
 - b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Art. 4

Elenco degli spazi disponibili per interventi di Street Art

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un

elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal Comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, nonché in una specifica sezione del portale web della Regione Puglia di cui al successivo articolo 6.

Art. 5

Premio "Best Street ArtWork"

1. È istituito il premio regionale "Best Street ArtWork", attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio pugliese.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Art. 6

Catalogo delle opere di Street Art

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella carta dei beni culturali pugliesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

Art. 7

Disposizioni di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 4;
- c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio "Best Street ArtWork" di cui all'articolo 5;
- d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 6;
- e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2020, per un ammontare complessivo di euro 100 mila, si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, capitolo 501011.


2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.l.li Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)